

Penale Sent. Sez. 3 Num. 6726 Anno 2019


Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udienza: 20/12/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da



avverso la sentenza del 07/12/2017 della Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal presidente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Bruni che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. *[Redacted]* ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Roma che, per quanto qui di rilievo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 8 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo A) perché estinto per prescrizione, ed ha ridotto la pena inflitta al *[Redacted]*, ad anni uno e mesi uno di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B), per avere, quale legale rappresentante della società *[Redacted]* spa, e in concorso con l'amministratore di fatto, al fine di evadere l'Iva, avvalendosi di fatture per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

90

operazioni inesistenti emesse dal Consorzio : di cui era legale rappresentante, per l'anno di imposta 2009, indicato nella dichiarazione annuale del 2010, elementi passivi fittizi (fattura n. 4 del 30/06/2009 emessa da Consorzio relativa ad operazioni inesistenti dell'importo di € 1.841.000,00 oltre € 368.332 di Iva), e del reato di cui all'art. 10 quater del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, nella medesima qualità, effettuato nell'anno 2011, compensazioni di crediti Iva inesistenti per effetto della utilizzazione della fatture per operazioni inesistente (capo C). Commessi il 22/12/2010 (capo B) e 27/07/2011 (capo C).

2. Con un unico e articolato motivo, il ricorso deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e correlato vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso nel reato dell'imputato amministratore di diritto della società e del dolo di reato. Argomenta il ricorrente che la falsa fattura emessa dal Consorzio era stata annullata con note di credito e che tale situazione avrebbe dovuto essere valutata per escludere il concorso del nel reato di dichiarazione fraudolenta e ciò in quanto la nota di credito avrebbe prodotto l'effetto di recuperare l'Iva e di far risorgere nella dichiarazione il debito Iva. Peraltro, l'intraneo del reato in questione dovrebbe essere individuato in cui che gestisce di fatto e cioè l'amministratore di fatto della società, mentre al prestanome amministratore di diritto potrebbe essere attribuita una responsabilità per omesso controllo in ragione della posizione di garanzia ex art. 2392 cod. civ. e 40 cod.pen. Risultando il rivo di poteri di ingerenza nell'amministrazione a lui non sarebbe ascrivibile il reato.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti anche diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.

Deve anzitutto rilevarsi che non è oggetto di contestazione la condanna per il reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di cui al capo C) dell'imputazione.

5. Quanto alla pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B), deve osservarsi che è pacifica la responsabilità penale dell'amministratore di diritto, quale autore materiale della sottoscrizione della dichiarazione fiscale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all'atto della sottoscrizione della dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione fiscale fittizia.

La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante della società, che ha effettivamente presentato le dichiarazioni fiscali fraudolente avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti non è neppure esclusa dalla partecipazione di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256579; Sez. 3, n. 28720 del 10/03/2016, Riva, non mass.; Sez. 3, n. 9853 del 02/12/2015, Mondino, n.m.).

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il legale rappresentante di una società risponde dei reati in materia anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un "uomo di paglia" e di non aver scientemente accettato detta situazione.

La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, previsti attraverso un'attenta vigilanza, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 02; Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, Todesco, Rv. 258850 - 01; Sez. 3, n. 3240 del 02/02/1999 Piazza, Rv. 212734).

6. Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha positivamente evidenziato che l'imputato, che ha ammesso che la fattura n. 2 del 2009 da [redacted] generali spa era relativa ad operazioni inesistenti e che le tre fatture che il [redacted] aveva emesso nei confronti delle consorziate erano parimenti relative ad operazioni inesistenti, era l'amministratore di diritto sia di [redacted] del [redacted] è spa (nonché di altre società del gruppo), sicché proprio in ragione di tale carica apicale in entrambe le società (emittente e utilizzatrice delle fatture relative ad operazioni inesistenti) egli era responsabile in aggiunta all'amministratore di fatto, evidenziando come il ruolo di controllo sugli adempimenti di carattere fiscale, tra cui anche di verificare la documentazione

fiscale di cui ci si avvale nelle dichiarazioni, compete al medesimo a nulla rilevando la circostanza che la smart card per la firma digitale non fosse in suo possesso, così come irrilevante era la gratuità dell'incarico assunto. Inoltre, la circostanza che le fatture oggetto di contestazione, prima oggetto di nota di credito, erano poi state nuovamente annullate da persona priva di poteri (segretaria amministrativa) tanto da ripristinare la situazione precedente si da far rivivere il credito Iva preesistente e fondato sull'utilizzo delle citate fatture, non valeva a dimostrare l'estraneità alla gestione del [redacted], legale rappresentante della società emittente e, allo stesso tempo, utilizzatrice delle fatture relative ad operazioni inesistenti che avevano generato un credito Iva non dovuto e che poi era stato portato in compensazione nel anno 2011 (capo C).

In tale ambito la circostanza che l'art. 2639 cod. civ. equipara al soggetto formalmente investito della qualifica della legale rappresentanza anche colui che esercita in materia continuativa il potere gestorio della società, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, si pone in linea con la citata e consolidata giurisprudenza secondo cui al legale rappresentante è addebitabile il concorso nel reato a norma degli art. 2932 cod. civ. e 40 comma 2 cod. pen. salvo che dimostri di essere "uomo di paglia" non potendo la sua responsabilità essere esclusa, in forza dei principi sopra ricordati, dalla presenza di un amministratore di fatto. Dimostrazione che il ricorrente non ha per nulla offerto avendo, al contrario, censurato la motivazione della sentenza in punto dimostrazione dell'effettivo potere di gestione e ingerenza nella gestione del [redacted] finendo per essere la censura (cfr. pag. 7 del ricorso) anche di natura prettamente fattuale nella misura in cui sollecita una diversa valutazione della ricostruzione fattuale.

7. - Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/12/2018.

[redacted]

